



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0012749**
del 23/10/2018 ore 14:23:12
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 23 OTT. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Bari
Via Venezia, 13
70122 BARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 147/2018 – Iscrizione Albo/Elenco – Mutamento della residenza/domicilio

Con il quesito formulato in data 20 settembre 2018 si domanda quale procedura adottare:

1. nei confronti di un iscritto nell'elenco speciale che ha comunicato il trasferimento di residenza in un comune al di fuori del circondario dell'Ordine;
2. nei confronti di un iscritto nell'albo in base alla residenza (e dal quale non è mai stato indicato un domicilio professionale) che ha trasferito quest'ultima in un comune al di fuori del circondario dell'Ordine e che, a seguito di espressa richiesta dell'Ordine stesso, non ha comunicato un domicilio professionale nel territorio di Sua competenza.

A tal proposito si osserva che il possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine è requisito necessario per l'iscrizione nell'albo (art. 36, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139). Per ciò che invece riguarda i soggetti incompatibili, invece, l'iscrizione (e il mantenimento della iscrizione) nell'elenco speciale è possibile solamente se risulta soddisfatto il requisito della residenza. Gli iscritti nell'elenco speciale infatti, non potendo esercitare la professione in quanto incompatibili, non possiedono un domicilio "professionale", dovendo questo essere inteso come il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale.

Ciò premesso, la perdita del requisito per l'iscrizione comporta come conseguenza la cancellazione d'ufficio dall'albo/elenco senza che il Consiglio dell'Ordine possa disporre il trasferimento di iscrizione nell'albo/elenco tenuto dall'Ordine presso il quale sono stati trasferiti la residenza e/o il domicilio professionale.

Si ricorda che la procedura di cancellazione d'ufficio deve seguire le regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui l'iscritto avrà comunque notizia dell'avvio del procedimento. Sarà suo onere a questo punto provvedere a richiedere il trasferimento presso l'albo/elenco tenuto dall'Ordine competente territorialmente.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

